

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 30/03/2026

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, di cui il primo (n. *****328) stipulato in data 03/02/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 28/02/2021, ed il secondo (n. *****433), stipulato in data 06/11/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 28/02/2025, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- per il contratto n. *****328, il rimborso della complessiva somma di € 1.596,89, calcolata secondo il criterio *pro-rata temporis*, a titolo di commissioni rete distributiva e commissioni per l'intermediario non maturate, già al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, nonchè € 144,05 a titolo di commissioni di estinzione anticipata;
- per il contratto n. *****433, il rimborso della complessiva somma di € 1.499,94, calcolata secondo il criterio *pro-rata temporis*, a titolo di commissione rete distributiva e commissioni per l'intermediario non maturate, già al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, nonchè € 159,20 a titolo di commissioni di estinzione anticipata;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata temporis* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti *up-front*;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, e le spese di procedura per € 20,00.

- gli interessi legali dalla data del reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- in via preliminare, per il contratto n. *****328, che il ricorrente, con la sottoscrizione della quietanza rilasciata alla banca, ha dato atto di aver ricevuto il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili calcolata secondo le previsioni contrattuali e dettagliatamente indicate nella quietanza; "di rinunciare alla corresponsione, [da parte della Banca], di somme di denaro ulteriori a quelle appena elencate [...] a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro anche se di importo superiore rispetto alla quota rimborsata secondo le condizioni contrattuali sopra richiamate"; di essere "pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto [dalla Banca] a fronte dell'estinzione anticipata del mio finanziamento, avendo beneficiato di un'equa riduzione del costo totale del credito, così come espressamente previsto dall'art. 125 sexies TUB", rilasciando, per l'effetto, "la più ampia quietanza, non avendo null'altro a che pretendere nei confronti di Sigla stessa per effetto della summenzionata estinzione anticipata";
- in via subordinata, di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme primarie e secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia e di aver riportato in contratto "in modo chiaro ed inequivocabile" le condizioni contrattuali, indicando in modo dettagliato i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto;
- di aver detratto, in sede di conteggio estintivo, la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili (€ 252,67 per il contratto n. *****328 ed € 954,14 per il contratto n. *****433), calcolati secondo il criterio della curva degli interessi;
- che per le commissioni in suo favore l'art. 13 delle condizioni generali di contratto prevede che l'importo rimborsabile in caso di estinzione anticipata è calcolato pro-quota secondo il criterio della curva degli interessi; aggiunge che il cliente aveva sottoscritto il piano di ammortamento, il quale richiama quanto previsto dal menzionato art. 13, fornendogli l'evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata;
- la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, trattandosi di costi relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito e, pertanto, non rientranti nella definizione di costo totale del credito;
- la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione anche alla luce dell'art. 27 d.l. n. 104/2023, il quale aveva introdotto una nuova disciplina per le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo conclusi prima del 25/07/2021;
- in relazione alle penali di estinzione anticipata, che gli importi rimborsati anticipatamente risultano superiori a € 10.000,00 e che pertanto, ha diritto agli indennizzi previsti dall'art. 125-sexies, co. 4 T.U.B., dovendosi così respingere le relative richieste di rimborso;
- che il carattere seriale della lite non rende necessaria la richiesta di assistenza difensiva.

Pertanto, chiede:

- in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto il reclamo "conforme" è stato presentato solo in data 03/12/2025, mentre in precedenza, il 08/10/2025, era stata presentata una richiesta a cui aveva risposto segnalando la non conformità della documentazione allegata, "correttamente integrata solo il 03/12/2025";
- in via subordinata, di respingere il ricorso per le motivazioni esposte.

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

L'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso a causa del mancato rispetto del termine di 60 giorni che deve intercorrere tra il reclamo e la presentazione del ricorso. Secondo le vigenti disposizioni ABF (Sez. VI, par. 1), il cliente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario quando il reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua

ricezione da parte dell'intermediario, o nei più brevi termini eventualmente previsti da specifiche disposizioni di legge o dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del Titolo VI del T.U.B.

Il Collegio di Coordinamento, alla luce del tenore delle nuove disposizioni ABF, ha statuito che il mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo (rimasto privo di riscontro) comporta l'inammissibilità del ricorso, accertabile e dichiarabile anche d'ufficio (Collegio di Coordinamento, decisione n. 15400/2021).

Nel caso di specie, risulta che il ricorrente abbia inviato un reclamo in data 08/10/2025, a cui la banca ha risposto il 24/11/2025 chiedendo al ricorrente di inviare un documento di identità con firma "leggibile", senza nulla dedurre nel merito.

Si precisa che tale richiesta integrativa è stata adempiuta il 03/12/2025 e confermata dalla banca il giorno successivo con l'indicazione che "il riscontro sarà fornito entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione (03.12.2025) come previsto dalla normativa in materia".

Considerato, dunque, che l'invio della documentazione da parte del ricorrente non ha in alcun modo integrato o modificato le doglianze esposte nel reclamo datato 08/10/2025 (anzi, ha soddisfatto una richiesta della resistente), si deve ritenere che alla data della presentazione del ricorso (12/12/2025) risultava rispettato il termine di 60 giorni dal reclamo (appunto, 08/10/2025).

Sempre in via preliminare l'intermediario sostiene che il ricorrente, in merito al contratto di finanziamento n. *****328, avrebbe sottoscritto una quietanza la cui efficacia liberatoria sarebbe stata riconosciuta in una serie di precedenti ABF e del giudice ordinario.

Il Collegio di Coordinamento, con la propria decisione n. 8827/2017, ha chiarito in primo luogo che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che contenga:

- un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ovvero la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di quanto rinunciato dal cliente;
- l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite.

In secondo luogo, ha ribadito che, affinché l'atto abbia efficacia transattiva, sono richieste:

- *"l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto"*;
- *"reciproche concessioni"* da parte dei transigenti.

Inoltre, secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi, in generale le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Da ultimo, in particolare, è stato precisato che una quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario ha efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento soltanto in presenza di una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e del relativo titolo (denominazione della voce di costo di riferimento); in assenza di questi elementi difetterebbe il necessario presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 15099/2022; Collegio di Bologna, decisione n. 1679/2022; Collegio di Milano, decisioni nn. 16450/2022 e 1878/2022; Collegio di Torino, decisione n. 6361/2023).

Con riferimento al caso di specie, si rileva che:

- il tenore letterale della rinuncia ad ulteriori pretese da parte del cliente riguarda "somme di denaro, ulteriori a quelle appena elencate a titolo di costi non goduti";
- la quietanza reca la data del 01/03/2021, successiva rispetto a quella di emissione del conteggio estintivo (11/02/2021) e coincidente con quella della relativa liberatoria (01/03/2021).

Pertanto, questo Collegio non intende discostarsi dal proprio orientamento il quale, con riferimento allo specifico modulo di quietanza in esame, ritiene che difetti sia il requisito della determinazione quantitativa (ammontare) sia il riferimento alla causale (titolo/i delle voci di costo non rimborsate) di ciò a cui il cliente rinuncia (Collegio di Bari, decisioni nn. 7691/2024 e 7689/2024).

Peraltro, la giurisprudenza di merito, in casi concernenti quietanze fatte sottoscrivere ai clienti dall'odierno intermediario resistente, in un arresto ha accertato la nullità della quietanza sottoscritta dal cliente perché il contenuto si risolverebbe *“nella dismissione, in sede di estinzione anticipata del mutuo, del diritto alla restituzione di somme trattenute dal professionista sulla base di pattuizioni contrattuali abusive e nella rinuncia a far valere l'indebito derivante da nullità di protezione”*, mentre il cliente *“quale consumatore, avrebbe dovuto ricevere un'informazione chiara e puntuale circa la nullità delle clausole contrattuali, l'esistenza e l'ammontare del conseguente credito restitutorio, nonché della facoltatività di tale rinuncia, in modo da poter esprimere, mediante la firma del modulo prestampato, un consenso consapevole”* (così Trib. Verona, 11/04/2023, n. 690).

In un'altra decisione il Tribunale, dopo avere escluso la natura transattiva dell'atto *“vista la mancanza di sottoscrizione da parte di entrambe le parti e delle reciproche concessioni che i soggetti coinvolti dovrebbero farsi al fine di prevenire ovvero di porre fine a una lite”*, ha ritenuto inidonea la quietanza a costituire un atto abdicativo delle pretese del cliente poiché *“appare evidente la mancanza sia di una determinazione quantitativa e causale di ciò cui il cliente rinunciava, sia della sua consapevolezza circa il suo diritto ad ottenere il rimborso di somme ulteriori rispetto a quelle già restituite in suo favore dalla finanziaria in occasione dell'estinzione”* (Trib. Treviso, 22/03/2023, n. 466).

Non senza trascurare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, *“In linea generale, per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, la quietanza liberatoria sottoscritta dalla parte rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale; essa può invece integrare gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione o per altre circostanze desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con il chiaro e cosciente intento di abdicare o transigere a propri, specifici e determinati, diritti (sul tema, Cass. 19/09/2016, n. 18321; Cass. 06/05/2015, n. 9120; Cass. 15/09/2015 n. 18094; Cass. 31/01/2011, n. 2146)”* (Cass. civ., Sez. III, 19/07/2023, n. 21400 (ord.)).

La disamina del ricorso, pertanto, può proseguire nel merito.

Premesso che il contratto *****328 è stato stipulato in data 03/02/2017, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto *“Sostegni-bis”* (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla quarantottesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Per la parte *“ripetibile”* delle commissioni in favore dell'intermediario il contratto prevede la rimborsabilità secondo il criterio della curva degli interessi.

È in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, con evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere*

interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che “1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “*non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)*” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Ciò posto, natura *recurring* va riconosciuta alle commissioni di intermediazione e agli oneri per la rete distributiva.

Più precisamente, le commissioni a favore dell'intermediario finanziario, suddivise in contratto in quota ripetibile e quota non ripetibile, vanno determinate secondo il criterio proporzionale lineare sulla base dell'orientamento maggioritario dei Collegi, i quali hanno riconosciuto la natura *recurring* dell'intera voce di costo e il conseguente criterio di rimborso *pro rata temporis*, in quanto tra le attività ricomprese nella quota non rimborsabile vi è anche “*l'acquisizione della provvista*” (*ex multis*, Collegio di Bari, decisioni nn. 9008/2024 e 12864/2022; Collegio di Bologna, decisione n. 13291/2022; Collegio di Roma, decisione n. 16329/2022; Collegio di Torino, decisione n. 14000/2022).

Anche le commissioni di distribuzione vanno quantificate tramite il criterio di rimborso proporzionale lineare, secondo il più recente orientamento condiviso dai Collegi, che ne ha riconosciuto natura *recurring* in quanto tra le attività remunerate vi sono la “*pubblicità*” ed il “*presidio del territorio*”.

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,25%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,18%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
☐	Comm. di intermediazione (<i>recurring</i>)	€ 2.090,40	€ 1.254,24	€ 798,22		€ 239,47	€ 1.014,77
☐	Oneri rete distributiva (<i>recurring</i>)	€ 970,20	€ 582,12	€ 370,47			€ 582,12
							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.597
interessi legali							sì

Il diverso contratto n. *****433 è stato stipulato in data 06/11/2020, quindi anch'esso prima dell'entrata in vigore del decreto “*Sostegni-bis*”, ed è stato estinto alla quarantottesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Risulta allegato in atti un piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente il 11/11/2020.

Richiamate le considerazioni appena svolte riguardo alla restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, natura *up-front* va riconosciuta alle commissioni di distribuzione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; invece la diversa natura *recurring* va riconosciuta alle commissioni di intermediazione (*ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 7401/2023; Collegio di Roma, decisione n. 17017/2021).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,00%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,07%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
☐	Comm. di intermediazione (<i>recurring</i>)	€ 2.506,14	€ 1.503,68	€ 954,13		€ 954,14	€ 0,00
☐	Comm. di distribuzione (<i>up front</i>)	€ 1.584,00	€ 950,40	€ 603,06			€ 603,06
							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 603
interessi legali							sì

Con riguardo alla richiesta di restituzione delle commissioni di estinzione anticipata, addebitate rispettivamente per € 144,05 (per contratto n. *****328) ed € 159,20 (per il contratto n. *****433), il ricorrente, a supporto della domanda, invoca la decisione n. 5432/2018 del Collegio di Napoli, che ha

riconosciuto l'illegittimità dell'addebito dell'indennizzo nell'ipotesi in cui l'istituto finanziatore non abbia allegato alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Non viene dunque contestata una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Sul tema il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5909/2020, ha specificato che: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."*

Con la successiva decisione n. 11679/2021, il Collegio di Coordinamento ha precisato che: *"l'espressione 'importo rimborsato in anticipo', adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito"*.

Nel caso di specie, il c.d. *"importo rimborsato in anticipo"* è superiore alla soglia di € 10.000,00 per entrambi i contratti (come risulta dai conteggi estintivi allegati al ricorso) anche al netto della riduzione del costo totale del credito, con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione.

Pertanto si richiama in senso adesivo la giurisprudenza di questo Collegio a mente della quale: *"Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, si osserva che il ricorrente [...] aveva affermato che 'l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi 'eventualmente' sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento', non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo. Al riguardo, l'orientamento di questo Arbitro è nel senso che 'la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.'" (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20). Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente assolto all'onere della prova a suo carico"* (Collegio di Bari, decisione n. 14261/2021).

Il ricorrente formula, altresì, una richiesta di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, senza tuttavia produrre documentazione a supporto.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di *"evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità"* (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.200,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE